



ACCORDO QUADRO

tra

il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito anche “CNR”), C.F. 80054330586, con sede in Roma, piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dalla Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR

e

il Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub Società Consortile a Responsabilità Limitata (di seguito anche “M.H.I.H. s.c. a r.l.”) con sede in Messina, via Ducezio, 14/16, C.F. e P.IVA 03721600835, rappresentato dal Prof. Marco Ferlazzo, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso M.H.I.H. del M.H.I.H. s.c.a r.l.

di seguito denominate congiuntamente “le Parti”, singolarmente “la Parte”.

Premesso che:

- il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
- il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:
 - stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
 - partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Università e della Ricerca;
 - promuovere l'inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;
 - svolgere un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuovere la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio;
 - commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- in base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi

Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipulazione di Convenzioni operative e/o Contratti;

- il M.H.I.H. s.c. a r.l. è costituito in forma di società consortile a responsabilità limitata, con attività esterna e scopo mutualistico, ed opera per il raggiungimento del proprio oggetto sociale senza fini di lucro con l'obiettivo di creare un polo per l'innovazione, con particolare ma non esclusivo riguardo all'ambito sanitario e biomedicale, coinvolgendo enti e aziende che da anni collaborano con un lungo track record di successi, attraverso numerose iniziative di carattere scientifico e formativo, spesso declinate tramite l'accesso a bandi regionali, nazionali ed europei, che hanno consentito di sviluppare sinergie, integrare competenze e sperimentare nuovi ambiti di collaborazione, tenendo un focus sulla Sicilia ed in generale sul Mezzogiorno, con una forte attenzione ai giovani.

- il M.H.I.H. s.c. a r.l. svolge fra le altre le seguenti attività:

- ricerca industriale e sviluppo sperimentale in ambito sanitario e biomedicale, con particolare riguardo alle tecnologie per la salute, alla robotica, all'intelligenza artificiale, declinate secondo il paradigma health 5.0;
- formazione professionale, universitaria e post-universitaria, anche in ambito sanitario;
- sviluppo, produzione, commercializzazione, implementazione, gestione e coordinamento di programmi di ricerca e sviluppo, innovazione condivisa, sharing economy, open innovation, attraverso metodologie innovative e servizi ad alto valore tecnologico basati sul paradigma Industria 5.0;

- il M.H.I.H. s.c. a r.l. ha l'obiettivo di creare un polo per l'innovazione in ambito sanitario e biomedicale nel Sud Italia, unendo competenze fra loro eterogenee negli ambiti della ricerca, dell'innovazione e della formazione. La missione del M.H.I.H. S.C. a R.L. è quella di valorizzare il territorio e le persone, per creare un modello replicabile e funzionante, dimostrando quanto, in Sanità, la tecnologia possa avere effetti dirompenti in termini di qualità delle diagnosi, della cura e della sostenibilità del sistema stesso.

Considerato che:

- la sinergia tra il CNR ed M.H.I.H. s.c. a r.l. può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo quali lo studio e la realizzazione di approcci innovativi nella sperimentazione di dispositivi e metodologie più efficaci e sostenibili;

- M.H.I.H. s.c. a r.l. condivide finalità affini a quelle del CNR, in particolare per quanto riguarda la promozione e la realizzazione di progetti di ricerca scientifica nei principali settori della conoscenza, nonché l'applicazione dei relativi risultati allo sviluppo del Paese, attraverso il sostegno all'innovazione, all'internazionalizzazione del sistema della ricerca e al rafforzamento della competitività del sistema industriale, le Parti intendono definire un quadro di collaborazione volto a valorizzare le rispettive competenze e risorse;

- M.H.I.H. s.c. a r.l. dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca, nonché di divulgazione;

- la rete di ricerca del CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare, tutti gli aspetti connessi alle tematiche di comune interesse delle Parti;

- il CNR e M.H.I.H. s.c. a r.l. possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;

- il CNR e M.H.I.H. s.c. a r.l. manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse nelle tematiche inerenti allo studio e alla realizzazione di approcci innovativi e la sperimentazione di dispositivi e metodologie più efficaci e sostenibili e, più in generale, nei campi di azione specifici delle due Parti, con particolare attenzione all'innovazione tecnologica;

- il CNR e M.H.I.H. s.c. a r.l. manifestano l'interesse a intraprendere comuni attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in ambito sanitario e biomedicale, con particolare riguardo alle

tecnologie per la salute, alla robotica, all'intelligenza artificiale, declinate secondo il paradigma health 5.0

- il CNR e M.H.I.H. s.c. a r.l. manifestano l'interesse a intraprendere comuni attività di ricerca, di formazione avanzata e di divulgazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per entrambe le Parti;
- per il CNR la struttura coinvolta per macroarea scientifica è il Dipartimento di Scienze Biomediche.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Premesse)

1.1 Le premesse e le considerazioni sopra riportate costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

Art. 2 (Oggetto e Finalità)

2.1 Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, intendono:

- collaborare per lo sviluppo, la promozione e la divulgazione di attività comuni di ricerca, di formazione avanzata e di divulgazione scientifica riguardanti le tematiche di comune interesse e di particolare rilievo per le Parti, anche con il coinvolgimento di enti ed aziende consorziati del M.H.I.H. s.c. a r.l.;
- cooperare per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, formazione e altre iniziative comuni nell'ambito delle proprie attività;
- collaborare per il rafforzamento delle reciproche capacità innovative e di competitività, anche attraverso la prestazione di servizi con messa a disposizione di aree/infrastrutture che favoriscono la condivisione di conoscenze e tecnologie, con la finalità essenziale di mettere a punto processi innovativi e valorizzare le attività di ricerca tecnologica.

2.2 Il CNR assume il ruolo di "partner scientifico" del M.H.I.H. s.c. a r.l.

2.3 Le modalità e le forme di collaborazione tra le Parti saranno definite e regolate attraverso specifiche Convenzioni operative e/o Contratti, che le Parti potranno stipulare ai sensi dell'art. 5 del presente Accordo e in conformità agli ordinamenti interni di ciascuna delle Parti.

2.4 Le Parti, laddove ravvisino una opportunità congiunta, possono estendere ad altri Soggetti terzi interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale e internazionale.

Art. 3 (Tipologia delle azioni programmatiche)

3.1 I programmi di ricerca congiunti e le iniziative posti in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

- la promozione e il coordinamento di progetti di ricerca su base nazionale e internazionale;
- la valorizzazione e la divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche;
- la realizzazione di infrastrutture di ricerca;
- la collocazione a tempo definito di strumentazione e strutture di ricerca nelle rispettive sedi;
- la messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle attività di ricerca di comune interesse.

3.2 Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso il quale qualificate risorse del CNR e di M.H.I.H. s.c. a r.l. potranno effettuare significative esperienze presso le strutture firmatarie del presente accordo. A tal fine le Parti metteranno

a disposizione risorse umane e strumentali e finanziarie secondo le modalità che potranno essere di volta in volta previste dalle Convenzioni operative e/o Contratti di cui all'art. 5.

Art. 4 (Comitato d'Indirizzo)

4.1 Successivamente alla stipula del presente Accordo sarà istituito dalle Parti un Comitato di indirizzo avente le seguenti funzioni:

- definire i temi programmatici oggetto del presente Accordo Quadro;
- formulare criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento e approvare i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni e/o Contratti;
- favorire e verificare l'attuazione dell'Accordo e il rispetto di quanto in esso previsto;
- valutare e proporre eventuali modifiche al testo dell'Accordo.

4.2 Il Comitato è composto da sei membri così previsti:

- il Presidente del CNR o un suo delegato;
- il Presidente dell'M.H.I.H. s.c. a r.l. o un suo delegato;
- due componenti nominati dal Presidente di M.H.I.H. s.c. a r.l. e due dal Presidente del CNR.

4.3 I rispettivi provvedimenti di nomina dei propri rappresentanti dovranno essere comunicati tra le Parti via PEC.

4.4 Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti e/o di collaboratori delle Parti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

4.5 Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione scritta all'altra.

4.6 Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispone una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuno delle due Parti e agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative e/o Contratti.

Art. 5 (Convenzioni operative e/o Contratti)

5.1 Le Parti potranno definire le concrete modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo in specifiche Convenzioni operative e/o Contratti, nelle quali verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

5.2 Le Convenzioni Operative e/o Contratti dovranno contenere le descrizioni specifiche di:

- attività da svolgere;
- obiettivi da realizzare;
- termini e condizioni di svolgimento;
- tempi di attuazione;
- risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti;
- definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione;
- regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché disciplina del trattamento dei dati personali e della riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.

5.3 Nelle Convenzioni Operative e/o Contratti le Parti regoleranno – in conformità con ogni norma e disposizione applicabile (in primo luogo, il D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii), e alla luce delle concrete circostanze del caso – eventuali profili in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

5.4 Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative e/o Contratti avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

5.5 A ciascuna Convenzione operativa e/o Contratto, se entrambe le Parti concordano, possono aderire eventuali altri soggetti terzi che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione e/o Contratto stessa/o.

5.6 Ciascuna Convenzione operativa e/o Contratto stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione e/o Contratto.

5.7 Le Convenzioni Operative e/o Contratti dovranno essere approvati dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni e nel rispetto delle norme in vigore in materia di contratti pubblici, se applicabili.

Art. 6 (Risorse)

6.1 Il presente Accordo quadro non comporta oneri finanziari per le Parti. Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie, i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte, secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative e/o Contratti di cui all'art. 5.

6.2 Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per la Università e la Ricerca, dal Ministero delle Imprese e del Made In Italy, da altri Ministeri, dalla Commissione Europea, da Regioni e da altri soggetti interessati.

Art. 7 (Proprietà intellettuale e Industriale - Pubblicazioni)

7.1 Le Parti prendono atto che i diritti di proprietà intellettuale e industriale sono regolati dalla normativa vigente e dai propri regolamenti interni, salvo diverse pattuizioni formulate per iscritto dalle Parti medesime.

7.2 Ciascuna Parte rimarrà titolare delle proprie conoscenze pre-esistenti alla firma del presente Accordo ("Background IP").

Le Parti potranno concedersi reciprocamente l'accesso al proprio Background IP ed il suo utilizzo in via non esclusiva, solo ed esclusivamente qualora esso sia necessario per lo svolgimento delle attività disciplinate dalle Convenzioni Operative e/o Contratti, fatti salvi eventuali diritti di terzi che ad esso hanno contribuito, nonché eventuali obblighi di confidenzialità in essere.

7.3 Le Parti convengono che tutti i nuovi risultati direttamente ottenuti dall'esecuzione di attività disciplinate dalle Convenzioni Operative e/o Contratti e realizzati da una Parte ("Foreground IP autonomo") saranno di esclusiva proprietà della Parte che li abbia autonomamente conseguiti, che avrà facoltà di utilizzarli e valutarne la protezione o la registrazione tramite privative o diritti d'autore.

7.4 Nel caso di nuovi risultati sviluppati congiuntamente ("Foreground IP congiunto") la titolarità sarà condivisa tra le Parti, che valuteranno la loro protezione tramite diritti di privativa o diritti d'autore, secondo quote di titolarità che saranno definite tra le Parti tenendo conto del contributo inventivo o creativo, finanziario e strumentale apportato da ciascuna Parte. Resterà fermo il diritto morale inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti inventori/autori.

Le Parti si impegnano a sottoscrivere un accordo per definire la comproprietà, la gestione, il mantenimento, l'utilizzo e lo sfruttamento economico dei diritti di proprietà intellettuale e industriale correlati al Foreground IP congiunto.

7.5 Ciascuna Parte ha diritto di usare liberamente il Foreground IP congiunto per le proprie finalità di ricerca, di didattica e di divulgazione scientifica purché detto uso non pregiudichi gli obblighi di riservatezza e/o le azioni di tutela o valorizzazione della proprietà intellettuale e/o industriale poste in essere da una Parte.

7.6 Ciascuna Parte si riserva il diritto di utilizzare il Foreground IP congiunto per attività di disseminazione scientifica, previa preventiva autorizzazione scritta da parte della Parte contitolare, che

dovrà pervenire alla Parte richiedente entro 15 giorni dal ricevimento, per via telematica, della richiesta, e che non potrà essere negata, salvo motivate e comprovate ragioni legate ad eventuali obblighi di confidenzialità e/o ad azioni in corso di tutela della proprietà intellettuale e/o industriale. In ogni caso, la Parte contitolare non potrà ritardare o negare il proprio consenso alla pubblicazione proposta dalla Parte proponente senza giusta causa. In assenza di riscontro scritto, da far pervenire entro 15 giorni dal ricevimento di copia completa del testo da pubblicare, l'autorizzazione si intenderà tacitamente accordata. Le Parti si riservano di definire più dettagliatamente termini e modalità di disseminazione nelle Convenzioni Operative e/o nei Contratti che saranno stipulate.

Art. 8 (Obblighi di Riservatezza e Tutela dei dati personali)

8.1 Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

8.2 Ciascuna Parte si impegna a conservare, e a far conservare al personale da esso impiegato nelle attività di cui al presente Accordo Quadro, il più scrupoloso segreto, nei confronti di tutte le persone non autorizzate e di terzi, su tutte le informazioni confidenziali trasmesse e contrassegnate come tali ("Informazioni Confidenziali"), adottando tutte le misure necessarie alla loro protezione. Detti obblighi sopravvivranno al completamento delle attività del presente Accordo e delle conseguenti Convenzioni Operative e/o dei Contratti. Essi cesseranno di essere efficaci quando le informazioni diventeranno di pubblico dominio per fatti non imputabili alle Parti e/o al personale da esse impiegato nell'esecuzione delle attività, e comunque decorsi 3 (tre) anni dalla cessazione dei sopracitati accordi. Le Parti si riservano, in ogni caso, di definire più dettagliatamente gli obblighi di confidenzialità nelle Convenzioni Operative e/o nei Contratti che stipuleranno.

8.3 I trattamenti di dati personali effettuati dalle Parti ai fini dell'esecuzione del presente Accordo saranno condotti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, nonché della normativa nazionale applicabile.

8.4 Con riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo precedente, le Parti agiranno in qualità di Titolari autonomi, ciascuna per i trattamenti effettuati nel proprio ambito e per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, sulla base del presupposto normativo previsto dall'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

8.5 I trattamenti di dati personali previsti dalle Convenzioni Operative e/o Contratti stipulati sulla base del presente Accordo, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, saranno definiti e regolati all'interno delle Convenzioni Operative/dei Contratti medesimi e/o tramite loro allegati, che ne formeranno parte integrante. Tali regolamentazioni disciplineranno in modo specifico ruoli, responsabilità, finalità del trattamento, categorie di dati trattati e misure di sicurezza adottate, in conformità con la normativa vigente.

Art. 9 (Anticorruzione e Modello 231)

9.1 Le Parti s'impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione, Codici Etici e di Comportamento, Modelli di Organizzazione 231, se previsti dalle disposizioni legislative di riferimento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

9.2 Le Parti dichiarano di aver preso visione dei documenti sopra indicati, come consultabili sui rispettivi siti Internet, per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio qualora applicabili.

9.3 Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Art. 10 (Visibilità dell'Accordo Quadro)

10.1 Le Parti concordano sull'importanza di offrire un'adeguata visibilità al contenuto del presente Accordo Quadro e, a tal fine, si impegnano a darne notizia attraverso un comunicato stampa congiunto e, in generale, attraverso una comune attività di comunicazione.

Art. 11 (Durata)

11.1 Il presente Accordo Quadro ha la durata di quattro (4) anni a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione delle Parti e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le Parti entro 3 mesi dalla scadenza.

Art. 12 (Modifiche e Recesso)

12.1 Qualora nel corso del periodo di vigenza dell'Accordo venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti potranno effettuare modifiche al testo mediante apposito atto scritto approvato e firmato dagli organi competenti delle Parti.

12.2 Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti a mezzo raccomandata a/r oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 13 (Nullità parziale)

13.1 Eventuali clausole del presente Accordo riconosciute non valide o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventate – totalmente e/o parzialmente – non valide o di impossibile attuazione, non inficiano la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice Civile.

13.2 In caso di nullità parziale, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

Art. 14 (Cessione)

14.1 Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

Art. 15 (Comunicazioni)

15.1 Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo saranno da inviare, salvo quanto altrimenti concordato tra le Parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno presso le sedi istituzionali dei firmatari, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

- per M.H.I.H. s.c. a r.l.: consorziohmih@pec.it
- per il CNR: ucp@pec.cnr.it

Art. 16 (Imposta di bollo e registrazione)

16.1 Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico

della parte richiedente.

16.2 L'imposta di bollo è dovuta sin dall'origine, ai sensi dell'art. 2, Tabella A, tariffa parte I, del D.P.R. 642/72, ed è a carico di M.H.I.H. s.c. a r.l., che provvederà al suo assolvimento in modalità virtuale, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate.

M.H.I.H. s.c. a r.l., con successiva nota scritta, chiederà al CNR il rimborso della quota di sua spettanza pari alla metà.

Art. 17 (Rinvii e Foro Competente)

17.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.

Art. 18 (Norme finali)

18.1 Le Parti provvederanno alla sottoscrizione a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990 e del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

Il presente Accordo Quadro è stato integralmente negoziato dalle Parti, senza che si applichino gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Consiglio Nazionale delle Ricerche

La Presidente

Prof.ssa Maria Chiara Carrozza

Consorzio Mediterranean Health Innovation
Hub s.c. a r.l.

Il Presidente

Prof. Marco Ferlazzo